Nuova imposta di bollo sui contratti pubblici: i primi chiarimenti

2 Agosto 2023

L'importo massimo del contratto, in base al quale individuare l'ammontare della nuova imposta di bollo dovuta, è dato dal corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo contratto, al netto dell'IVA.

Questo uno dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, con la **CM 22/E del 28 luglio 2023**, nella quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla nuova imposta di bollo sui contratti pubblici, prevista dall'**art.18, co.10, del Codice dei contratti pubblici -D.Lgs. 36/2023** e dall'**Allegato I.4** al medesimo Codice.

In proposito, si ricorda che la **nuova imposta**:

- – deve essere **assolta *una tantum* al momento della stipula del contratto** ed ha natura **sostitutiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione** dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili (di cui all'art.13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972).

Sul punto, l'Agenzia precisa che la nuova imposta **trova applicazione solo al momento della stipula del contratto**, mentre **in sede di partecipazione alle procedure di gara restano ferme le ordinarie modalità di calcolo e versamento** dell'imposta di bollo previste dal **DPR 642/1972**. Pertanto, solo al momento dell'aggiudicazione della gara e della stipula del contratto, l'**imposta** viene **assolta dal soggetto aggiudicatario sulla base delle nuove regole** e, dall'importo da questi dovuto, andrà **scomputato quanto già dallo stesso assolto** nella fase **precedente alla stipula del contratto**. In **fase**, poi, di **esecuzione** del contratto medesimo **non è più previsto alcun ulteriore versamento** dell'imposta di bollo.

Inoltre, la **nuova imposta di bollo è sostitutiva anche del bollo "forfettario", pari a 45 euro**, applicato ai **contratti** rogati o autenticati da notai, o altri pubblici ufficiali, e **registrati con procedure telematiche** (art.1, Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972);

- – viene **determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto**, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, con **esenzione completa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro** (*cfr*. la Tabella A dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023). In particolare, il valore dell'imposta è pari a:
- **40 euro**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
- **120 euro**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;
- **250 euro**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 1.000.000 euro e inferiore a 5.000.000 euro;
- **500 euro**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 5.000.000 euro e inferiore a 25.000.000 euro;
- **1.000 euro**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 25.000.000 euro.

In merito, in linea con quanto sostenuto dall'ANCE, la CM 22/E/2023 precisa che per ***"importo massimo previsto nel contratto"*** debba intendersi il **corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo, al netto dell'IVA**, in conformità al principio stabilito dall'art.14, co.4, del Codice dei contrati pubblici – D.Lgs. 36/2023, ai fini dell'individuazione delle soglie di rilevanza;

- – è **soggetta al medesimo principio di solidarietà passiva** previsto dall'art.22 del DPR 642/1972, cosicché risultano **obbligati in solido al versamento del tributo** medesimo **e delle relative sanzioni tutte le parti** che sottoscrivono il contratto, fatta **eccezione per le Stazioni appaltanti che siano Amministrazioni dello Stato**;
- – entra in vigore con riferimento ai **procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023** (artt.226, co.1 e 229, co.2, del D.Lgs. 36/2023), ovvero:
- procedure o contratti, per i quali i **bandi**, o avvisi, sono **pubblicati dal 1° luglio 2023**,
- nel caso in cui non sia prevista pubblicazione di bandi o avvisi, procedure o contratti per i quali sono **inviati gli avvisi a presentare le offerte dal 1° luglio 2023.**

Pe quanto riguarda, infine, le modalità di versamento, viene ribadito il contenuto del **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.240013** e della **Risoluzione 37/E**, entrambi del 28 giugno 2023, in base ai quali l'i**mposta** deve essere **versata con il Modello F24 "*Versamenti con elementi identificativi*"** (cd. Modello F24 Elide), che deve contenere le **seguenti indicazioni**:

- – **codici fiscali delle parti** (Stazione appaltante ed appaltatore);
- – **codice identificativo 40**, per la sola Stazione appaltante;
- – **codice identificativo di gara** (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto;
- – **anno di stipula del contratto**;
- – **codici tributo per il versamento dell'imposta**, istituiti dalla R.M. 37/E/2023.

Si tratta dei seguenti codici tributo:

- "**1573**" denominato "**Imposta di bollo sui contratti** – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "**1574**" denominato "**Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE** -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "**1575**" denominato "**Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI** -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".

Non è ammesso il versamento con modalità virtuale.

Con successivi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate potranno essere definite ulteriori modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche mediante l'utilizzo della Piattaforma "Pago P.A.", istituita mediante il Codice dell'Amministrazione digitale.

Allegati

CM_22-E-28_luglio_2023-ALL1
Apri
Decreto_Lgs_31-3-23_n_36_ALL2
Apri
Allegato_I_4_ALL3
Apri
Provvedimento_Agenzia_Entrate_n_240013_ALL4

Apri
Risoluzione_n_37-E_ALL5
Apri